



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

AREA VIABILITÀ - ENERGIA - AMBIENTE

DIREZIONE VIABILITA'

SCHEMA CONTRATTO

PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Contratto per incarico professionale per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere per la **Realizzazione di interventi di ricostituzione forestale post incendio nella R.N.O "Parco della Favorita" (Palermo) - (DATTM Del 09 Ottobre 2020)**

CUP: D75E21000020001- CIG: Z83388CDDF

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno _____ (__) del mese di _____ (__),

TRA

la **Città Metropolitana di Palermo**, con sede centrale in Via Maqueda, 100 - PALERMO, P.IVA 80021470820, di seguito indicato come "**Committente**", rappresentato dall'ing. Salvatore Pampalone in qualità di Responsabile Unico del procedimento (RUP) e Direttore della Direzione Viabilità, domiciliato, ai fini del presente contratto, nella sede della Direzione Viabilità del Committente sita in via Lincoln 71 in Palermo, il quale interviene nella sua qualità di ufficiale rogante per la firma dei contratti

E

il professionista **dott. agr. Domenico Madonia**, C.F. MDNDNC85L18G273J P.IVA n. 06279200825, domiciliato, ai fini del presente contratto, in contrada Kassar Snc. - Castronovo di Sicilia (PA), iscritto all'Albo dei dottori Agronomi e Forestali della

Provincia di Palermo al n. 1515, nella sua qualità di Libero professionista con il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione delle opere, in seguito denominato

"Affidatario"

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. OGGETTO DELL'INCARICO

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l'incarico relativo alle seguenti prestazioni professionali e/o servizi: **Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione delle opere per la Realizzazione di interventi di ricostituzione forestale post incendio nella R.N.O "Parco della Favorita" (Palermo) - (DATTM Del 09 Ottobre 2020) - CUP: D75E21000020001**

Il dettaglio delle prestazioni normali (riferite alla Tav. Z-2 del D.M. 17/06/2016) oltre alle prestazioni e/o servizi integrativi alle precedenti, è riportato nell'allegato Elaborato 1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi".

Art. 2. MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice, i corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati determinati in base al D.M. 17/06/2016 come riportato nell'allegato Elaborato 1 "Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi" e riepilogato nel seguente quadro sinottico.

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)	€	9.846,43 +
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi	€	9.846,43 -
Ribasso di aggiudicazione (23,111%)	€	2.275,61 =
Totale ribassato	€	7.570,82 +
Contributo EPAP (4%)	€	302,83 =

	Imponibile IVA	€	7.873,65 +
	IVA (22%)	€	1.732,20 =
	Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi	€	9.605,86=
	I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del 23,111% sulla base della		
	contrattazione avvenuta tra il professionista e la stazione appaltante, ed ammontano		
	complessivamente al lordo del contributo EPAP del 4% e IVA al 22% a € 9.605,86 (euro		
	novemilaseicentocinque/86)		
	Art. 3. EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI		
	EFFICACIA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI.		
	Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, richieste dal Committente sono		
	ammesse ai sensi dell'art. 106 del Codice.		
	Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione		
	dell'incarico previsti dal successivo art. 6.		
	Art. 4. ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE		
	Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto		
	quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare		
	riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi		
	aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque		
	genere in suo possesso, nonché il progetto definitivo ed il piano di sicurezza e		
	coordinamento.		
	Nell'ambito del proprio incarico il Coordinatore in fase di esecuzione dell'opera, dovrà		
	svolgere i compiti previsti specificamente a suo carico dall'art. 92 del D.Lgs 81/2008 e		
	in particolare, durante la realizzazione dell'opera:		
	- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da		
	parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro		
	3		

	<p>pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 e la</p>	
	<p>corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;</p>	
	<p>- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano</p>	
	<p>complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art.</p>	
	<p>100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;</p>	
	<p>- adeguare il piano di sicurezza e coordinamento, in relazione all'evoluzione dei</p>	
	<p>lavori e alle eventuali modifiche intervenute anche in relazione a quanto previsto in</p>	
	<p>merito dall'allegato XV del D.Lgs 81/2008;</p>	
	<p>- adeguare il fascicolo dell'opera in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali</p>	
	<p>modifiche intervenute;</p>	
	<p>- valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in</p>	
	<p>cantiere</p>	
	<p>- verificare che le imprese esecutrici adeguino, quando necessario, i rispettivi piani</p>	
	<p>operativi di sicurezza</p>	
	<p>- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la</p>	
	<p>cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca</p>	
	<p>informazione;</p>	
	<p>- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di</p>	
	<p>realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al</p>	
	<p>miglioramento della sicurezza in cantiere;</p>	
	<p>- segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta</p>	
	<p>alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni</p>	
	<p>degli artt. 94, 95 e 96, e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 e proporre la</p>	
	<p>sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi</p>	
	<p>dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il</p>	
	<p>4</p>	

	responsabile dei lavori non adotti nessun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro;	
	- sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.	
	Ferma restando la libertà del CSE di effettuare l'attività di verifica in cantiere secondo quanto ritiene più opportuno, in funzione delle attività che si stanno svolgendo, il CSE si impegna a svolgere un minimo di 1 sopralluogo in cantiere ogni settimana.	
	Il CSE dovrà periodicamente relazionare per iscritto al committente, al responsabile dei lavori, sullo svolgimento della propria attività. La cadenza di questa attività sarà mensile. Il CSE dovrà relazionare per iscritto al committente e al responsabile dei lavori su ogni situazione che non gli permetta di svolgere il proprio incarico secondo quanto sopra definito.	
	L'affidatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l'espletamento dei sopralluoghi ritenuto opportuni.	
	La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attività poste a carico del Committente determineranno la sospensione dei tempi contrattuali di cui al successivo art. 6.	
	Art. 5. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO	
	Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto l'Affidatario produce, a pena di decadenza dall'incarico e qualora non abbia già provveduto, copia della propria polizza di responsabilità civile professionale.	
	Gli elaborati progettuali (eventuale PSC o aggiornamenti) saranno forniti in n. 1 (una)	
	5	

copia cartacea firmate in originale, oltre ad una copia elettronica in formato PDF o
similare (stampabile ma non modificabile).

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai
sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del
pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico
di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli
adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli
organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

Art. 6. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE

L'Affidatario, per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2, in considerazione che
l'opera è già stata appaltata, s'impegna a rispettare solamente i tempi necessari per
l'espletamento dell'incarico sul progetto che il Ministero della Transizione ecologica ha
finanziato e delle eventuali prescrizioni o varianti che in fase di esecuzione dovessero
sopraggiungere per cause o necessità non derivanti dal progetto approvato.

Art. 7. PENALI

Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all'art. 6, il RUP
ne darà formale avviso con nota scritta.

Entro 20 gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o
motivazione del ritardo.

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei
termini contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo.

In caso di espletamento delle prestazioni (eventuali elaborati di competenza del CSE)
oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, per cause
imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale del 1‰ per ogni giorno di ritardo
rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta

sulle competenze spettanti all'Affidatario.

Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola fase oggetto del ritardo.

Art. 8. MODALITA' DI PAGAMENTO

I pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi con le seguenti scadenze:

Qualora il pagamento, anche parziale, dell'incarico professionale non sia effettuato entro i termini di cui al presente articolo, spetteranno all'Affidatario, a decorrere dalla scadenza di detti termini, gli interessi di mora nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i..

Art. 9. RISOLUZIONE CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

È facoltà del Committente risolvere il contratto quando l'Affidatario sia rendo responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, e/o comunque ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore. In tale ultimo caso compete all'Affidatario il corrispettivo per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della penale maturata e senza la maggiorazione di cui al comma seguente.

Il Committente, ai sensi dell'art.109 del Codice, può unilateralmente recedere dal contratto versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data , oltre ad un indennizzo concordato tra le parti in misura forfettaria comunque non inferiore al 10% del corrispettivo dovuto per le attività residue.

La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

Art. 10. OBBLIGHI TRACCIABILITA'

Il conto dedicato intestato è identificato con codice IBAN IT58C0200843250000300242516 intestato a DOMENICO MADONIA nato a PALERMO il 18/07/1985.

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge

Art. 11. PRIVACY

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti

operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Art. 12. PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quanto altro espletato e redatto nell'ambito del ruolo di CSE, rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge n. 633/41.

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.

La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

Art. 13. CLAUSOLE FINALI

Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per l'Affidatario dalla data della sua sottoscrizione; per il Committente dopo che sia intervenuta l'esecutività dell'atto formale di approvazione ai sensi delle norme vigenti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.

Qualora nell'ambito dell'attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un'eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte ricevente.

Art. 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

È facoltà delle parti, ai sensi dell'art. 207 del Codice ed al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto, richiedere prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data o dalla sottoscrizione del presente contratto, la costituzione di un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. In caso di controversie insorte a seguito dell'esecuzione del presente contratto, la parte interessata può ricorrere ai rimedi di cui alla Parte IV, Titolo I, Capo II del Codice (art. 206, 208, 209 e 211).

Letto, confermato e sottoscritto.

Palermo,

L'Affidatario

dott. agr. Domenico Madonia

Per il Committente

ing. Salvatore Pampalone